



quote di mutuo di cui sopra, un diritto di commissione pari al valore capitale, alla data dell'atto di frazionamento, di tante annualità dello 0,45% calcolate sull'ammontare originario delle quote stesse, per quanti saranno gli anni interi intercorrenti tra la suddetta data e il termine dell'ammortamento - nonché l'eventuale residua frazione d'anno da considerarsi, ad ogni effetto, come anno intero e scontate dette annualità al tasso dell'8%; oppure a consentire che, su domanda della Soc. Origin il citato diritto di commissione e corrispondente rivalsa I. G. S. non vengano materialmente versati all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico della detta Società venga portato in aumento delle corrispondenti quote di mutuo originario e ammortizzate dalla medesima mutualità o dai suoi aventi causa contemporaneamente e alle stesse condizioni delle dette quote di mutuo - e ciò a condizione che la Soc. A. G. S. M. consenta l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

6°) - a riconoscere i singoli compra